



DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

dal Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)

dal Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)

dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)

e dal Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	21
Disegno di legge	»	36
Testo del decreto-legge	»	37

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente provvedimento introduce disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, nonché per la tutela dei minori vittime di reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile. Ciò al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose. Il decreto detta altresì misure urgenti e necessarie per la tutela dei minori nello spazio cibernetico e nei servizi on-line, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale.

Il provvedimento consta di 16 articoli suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I riguarda gli interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano.

Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

L'articolo in esame è finalizzato a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

Il **comma 1** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sia nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

Al **comma 2** si stabilisce che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che per detti interventi il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico



dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

Al **comma 3** si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di supporto per lo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario, la quale opera alle dirette dipendenze del Commissario stesso sino alla data di cessazione del suo incarico, pari a un anno, prorogabile di un ulteriore anno.

A tale struttura sono assegnate fino a cinque unità di personale di cui una di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con i predetti enti, in possesso di specifiche competenze e professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si stabilisce, altresì, che il personale della struttura sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, nonché che sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Si prevede, infine, che il DPCM istitutivo della struttura di supporto determini, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Al **comma 4** si stabilisce che con il piano straordinario siano effettuati anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue.

Per la realizzazione di tali interventi, si prevede che il Commissario straordinario sia avvalga del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza, con oneri posti a carico dello stanziamento di cui al comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del 2 per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Il **comma 5** stabilisce che spetta al Commissario prevedere anche criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

Al **comma 6** si prevede che vengano finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), sono realizzati dalle istituzioni universitarie locali in raccordo con il Commissario straordinario e per essi operano le deroghe di cui al comma 2, primo periodo.

Il **comma 7** reca la copertura degli oneri di cui al comma 6 a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

Ai **commi 8, 9 e 10** si autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio.



Si quantificano, infine, gli oneri derivanti da tali assunzioni e si individua la relativa copertura finanziaria.

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

L'articolo reca misure volte ad ampliare gli strumenti di intervento dello Stato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e di povertà educativa nel territorio del Comune di Caivano, in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento, promuovendo specifiche azioni finalizzate al coinvolgimento delle istituzioni di alta formazione nel ricomporre il tessuto sociale e offrire nuove prospettive di sviluppo ai giovani del territorio.

In particolare, il **comma 1** interviene a destinare specifiche ed ulteriori risorse all'attività di orientamento universitario, da sviluppare in raccordo tra le istituzioni scolastiche del territorio e gli enti di alta formazione regionale, così da mettere a sistema l'offerta di servizi educativi e di prospettive professionali per i giovani e i giovani adulti di un territorio così provato da situazioni di marginalità sociale ed economica.

Si prevede che il Ministero dell'università e della ricerca possa sottoscrivere un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con una o più Università statali aventi sede in Campania, al fine di finanziare introdurre specifici percorsi di orientamento per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. Tali progetti hanno la finalità, quindi, di introdurre specifici percorsi di orientamento - da svolgersi anche in collaborazione con le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) - per il supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei territori limitrofi.

Si intende, in questo modo, e in coerenza con il quadro normativo delineato dal provvedimento in questione, intervenire, al fine di offrire una risposta mirata ed efficace, sulle importanti fragilità di ordine sociale e culturale che colpiscono i tanti ragazzi che vivono nel territorio del Comune di Caivano. A tal fine, si vuole ulteriormente promuovere, mediante la costruzione di progetti mirati organizzati dalle istituzioni universitarie site nella Regione campana, attività di orientamento in favore degli studenti delle scuole superiori per supportarli nel delicato percorso di crescita personale e di transizione verso l'università.

Il **comma 2** disciplina la copertura finanziaria delle misure disciplinate al comma 1.

Il Capo II reca disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile.

Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

La disposizione reca alcune modifiche normative in materia di misure di prevenzione, accomunate dall'obiettivo di elevare ulteriormente il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della vita comunitaria.

Viene potenziata, in particolare, la misura del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.), di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al fine di ampliarne e rafforzarne il raggio di applicazione.

Ulteriore intervento preventivo viene effettuato sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale.

Il **comma 1, lettera a)** elimina la procedura di convalida da parte dell'A.G. per l'ipotesi "aggravata" di D.A.C.U.R. prevista dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 14/2017, atteso che la misura può risultare maggiormente incisiva con l'aumentare del suo termine di durata senza prevedere ulteriori prescrizioni che gravano sulle libertà del destinatario, come accade per il D.A.S.P.O., ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e per i D.A.C.U.R. di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 14/2017.



Sempre in un'ottica di armonizzazione con la disciplina degli altri divieti di accesso previsti dagli articoli 13 e 13-bis del medesimo decreto-legge, viene inoltre chiarita l'applicabilità della misura di prevenzione in parola anche ai minorenni ultraquattordicenni, che nell'attuale assetto normativo è deducibile solo in via indiretta dall'interpretazione dell'ultimo periodo del comma 3: "Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni", limitandosi la lettera della vigente disposizione alla mera comunicazione con carattere, quindi, esclusivamente informativo al Procuratore della Repubblica.

Con il **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'articolo 13 del riferito decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi.

In tale contesto, al fine di incrementare l'efficacia della misura del divieto di accesso, se ne estende l'ambito oggettivo di applicazione a tutti i luoghi di spaccio individuati dal comma 1 dell'articolo 13 (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, pubblici esercizi), anziché ai soli "locali o esercizi analoghi" menzionati dall'attuale disposizione. Sul versante dei reati-presupposto, vengono, inoltre, incluse le condotte in materia di sostanze stupefacenti contemplate dall'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (**n. 1**).

Per quanto concerne le prescrizioni aggiuntive contemplate dal comma 3 dell'articolo 13, si prevede che le stesse siano applicabili quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità.

Tale soluzione consente di potenziare la misura in argomento e di armonizzarla con la disciplina del D.A.C.U.R. di cui all'articolo 13-bis, che prevede l'applicabilità delle prescrizioni senza presupposti ulteriori rispetto al divieto di accesso.

Resta ferma, per entrambi i provvedimenti, la procedura di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (**n. 2**).

In coerenza con la richiamata logica di omogeneità delle disposizioni, la sanzione penale prevista per la violazione della misura viene aggravata, con la previsione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10.000 euro a 24.000 euro, in modo da garantire uniformità con le altre misure a carattere ordinativo/interdittivo volte a tutelare la sicurezza di determinati luoghi, in particolare con l'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di DASPO (**n. 3**).

Con il **comma 1, lettera c)**, viene modificato, mediante cinque mirati interventi, l'articolo 13-bis del surriferito decreto-legge 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "*DASPO Willy*").

Su questo fronte, nella prospettiva di rendere la misura ancora più incisiva, si dispone (**n. 1**) l'ampliamento del novero delle condotte-presupposto, aggiungendo alle fattispecie già previste dal comma 1, i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di armi e di oggetti atti ad offendere) e agli articoli 336 e 337 del codice penale (resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale).

Viene aggiunta, inoltre, accanto all'arresto e al fermo, la sottoposizione ad una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284 (arresti domiciliari) e 285 (custodia cautelare in carcere) c.p.p., quale presupposto per l'applicazione della fattispecie aggravata di D.A.C.U.R., che consente al Questore di inibire l'accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia (**n. 2**).

Tale intervento è motivato da ragioni di coerenza intrinseca e di funzionalità del sistema: sulla base dell'attuale assetto normativo, infatti, tra i destinatari della misura di prevenzione in esame potrebbero figurare, ad esempio, i soggetti arrestati in flagranza, che a seguito di convalida sono stati rimessi in libertà senza alcuna misura restrittiva, ma non i soggetti che sono stati colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dall'A.G., in ragione dell'accertamento di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari concrete ed attuali.

La delineata ratio di armonizzare la disciplina delle misure a carattere ordinativo/interdittivo è alla base, altresì, della rideterminazione (**n. 3**) della durata del divieto ("da 6 mesi a 2 anni, si estende "da 1 a 3 anni"), dell'individuazione (**n. 4**) di una durata specifica per le prescrizioni (fino a 2 anni, analogamente a quanto previsto per il provvedimento di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legge),



nonché di adeguare (n. 5) l'entità della sanzione penale (prevedendo la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 24.000 euro), come nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Il **comma 2** modifica la struttura e la disciplina della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e prevenzione).

Nell'attuale configurazione normativa, detta misura preventiva presenta infatti alcune criticità che rischiano ormai di comprometterne la flessibilità d'impiego e l'efficacia rispetto alle attuali dinamiche sociali e alle manifestazioni e tendenze illegali.

Ciò soprattutto con riferimento alla previsione dell'obbligo di rimpatriare il soggetto allontanato nel comune di residenza, che nella realtà odierna quasi sempre si allontana autonomamente prima dell'emissione o comunque della notifica del "foglio di via", rischiando di pregiudicare la validità e l'efficacia del provvedimento questorile per mancanza di una delle sue due parti essenziali (rimpatrio nel comune di residenza e divieto di ritorno dal comune da cui sono state allontanate).

Su questo punto, si registra una diversità interpretativa tra la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa.

La prima ha più volte affermato (*ex multis* Cass. Sez. I, n. 40832/2019) che "le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione", tanto che la mancanza di una delle due parti darebbe luogo ad illegittimità del provvedimento per difformità dal tipo legale. Nella prassi operativa, tale circostanza crea delle difficoltà soprattutto nei casi in cui, come anticipato, al momento della notifica della misura il soggetto destinatario abbia già lasciato il territorio del Comune per rientrare nel luogo di residenza, rendendo così l'eventuale "ordine di rimpatrio" un mero formalismo, tale da metterne in discussione la ragionevolezza.

La Giurisprudenza amministrativa, invece, ha affermato la legittimità di un provvedimento di foglio di via obbligatorio privo dell'"ordine di rimpatrio" a carico di un soggetto che aveva già fatto rientro nel luogo di residenza, ritenendo che l'Amministrazione - in tale occasione - avesse correttamente utilizzato il potere di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, modulandone l'esercizio e gli effetti in modo da farli aderire alla situazione reale, con il minor sacrificio per il soggetto passivo: in altri termini, poiché il prevenuto non si trovava "fuori dei luoghi di residenza" (questo il tenore dell'art. 2 sopra citato) al momento dell'emissione del provvedimento, l'Amministrazione si è limitata alla sola inibizione del ritorno nel comune da quale il prevenuto è stato allontanato".

In effetti, proprio la facilità e la rapidità di movimento dei possibili destinatari del "foglio di via", unitamente alla disponibilità di numerosi mezzi di trasporto, sia convenzionali che non convenzionali, suggerisce di rimodulare l'istituto in parola nel senso di valorizzare la componente interdittiva del ritorno nel Comune da cui si viene allontanati, rispetto a quella del rimpatrio nel luogo di residenza, e di aggravare le conseguenze a carico di chi non ottempera all'ordine di allontanamento o rientra senza autorizzazione nel territorio inibito.

Per questa via, ferma restando l'adozione di un espresso ordine di lasciare il territorio comunale entro un massimo di 48 ore, il fuoco del nuovo "foglio di via" viene acceso sul divieto di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a 4 anni (attualmente, è fino a 3 anni), in un'ottica di armonizzazione con le misure di prevenzione a carattere ordinativo-interdittivo (come il divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO e il divieto di accesso ai centri urbani-DACUR) che rende autonomamente operante il divieto di ritorno anche nei casi in cui, al momento della notifica, il soggetto abbia già abbandonato il territorio comunale (**comma 2, lett. a**).

Sul piano sanzionatorio, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 3, del citato d.lgs. n. 159/2011, per la violazione della misura *de qua*, che attualmente coincide con l'arresto da 1 a 6 mesi, viene tramutata in un delitto punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro, e così uniformata a quella prevista per la violazione di altre misure preventive, come ad esempio il D.A.S.P.O. ex art. 6 della legge n. 401/1989 (**comma 2, lett. b**).



Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'intervento modifica alcune disposizioni di natura sia procedurale che sostanziale penale, allo scopo di potenziare le facoltà di arresto in flagranza della polizia giudiziaria per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, in particolare quando concorrente con altro reato commesso con violenza o minaccia, e di inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità.

Con il **comma 1** vengono "ritoccate" le sanzioni previste dall'art. 4, commi 3-5, della legge n. 110/1975 per il porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il **comma 2**, in coerenza con l'inasprimento sanzionatorio realizzato dal comma 1 sulle sanzioni penali dell'art. 4 della legge n. 110/1975, aumenta da 3 a 4 anni nel massimo la pena dell'arresto per il reato di porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, del codice penale.

Il **comma 3** modifica il comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle sostanze stupefacenti e psicotrope), inerente ai fatti di spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità", per aumentarne la forbice edittale da sei mesi a 5 anni (attualmente, è da 6 mesi a 4 anni).

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

La disposizione reca interventi urgenti volti a contrastare, sul piano della prevenzione "sociale", il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang), ossia dei gruppi di minorenni dediti o inclini alla commissione di svariate fattispecie incriminatrici, la maggior parte delle quali connotate dall'uso della violenza fisica e/o psicologica e incidenti soprattutto su beni giuridici quali l'incolumità e la libertà individuale e il patrimonio altrui.

Il **comma 1, lettera a)**, anche per adeguare la normativa vigente alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2023 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione, da qui anche "Codice antimafia e prevenzione"), nella parte in cui consentiva al Questore, con l'avviso orale, di imporre a coloro che sono stati definitivamente condannati per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, anche i telefoni cellulari, in violazione dell'art. 15 Cost. che consente la limitazione della libertà di comunicazione soltanto con atto motivato dell'Autorità giudiziaria - modifica alcuni aspetti della misura di prevenzione personale dell'avviso orale, di cui all'art. 3 del Codice antimafia e prevenzione.

Innanzitutto, con il **numero 1)** della citata lett. a), la misura preventiva in discorso viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni, conformemente a quanto previsto per gli ulteriori provvedimenti interdittivi già applicabili *de iure condito* ai minorenni (ammonimento per cyberbullismo ex art. 7 della legge n. 71/2017, divieto di accesso alle manifestazioni sportive-DASPO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 14/2017, divieto di accesso a pubblici esercizi e ai locali di pubblico spettacolo-DACUR di cui agli artt. 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14/2017).

È bene precisare che la nuova tipologia di avviso orale si applicherebbe solo ai minorenni suscettibili nelle particolari categorie di pericolosità sociale previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Codice antimafia e prevenzione, ovvero ai minori che:

- per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b);
- per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di altri minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (lett. c).



La misura preventiva dell'avviso orale cesserebbe con il compimento della maggiore età, momento a partire dal quale potrebbero dispiegarsi, in ipotesi, ulteriori e più rigorosi strumenti preventivi (come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) e penalistici.

Il **numero 2)** della lett. a), in coerenza con la suindicata modifica del comma 3-*bis*, interviene sul successivo comma 4 del medesimo articolo 3, concernente le prescrizioni aggiuntive all'avviso orale, per consentire al Questore di imporre (anche) ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, siano stati destinatari di un avviso orale e risultino condannati per delitti non colposi, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, quali armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone (come lo spray al peperoncino di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110/1975, e al d.m. n. 103/2011, che lo rende disponibile per i minori tra i sedici e i diciotto anni), prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

Il **numero 3)** della stessa lett. a) è invece destinato ad adeguare l'avviso orale, nella parte relativa alle prescrizioni sul possesso o l'uso dei cellulari, alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori.

Con il nuovo comma 6-*bis* che si introduce nel citato art. 3 del Codice antimafia, infatti, viene previsto che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale direttamente dall'Autorità giudiziaria, individuata (per ragioni sistematiche e di uniformità, atteso che il medesimo giudicante è già competente a decidere in merito all'opposizione all'avviso orale ai sensi dell'attuale comma 6 dell'art. 3) nel Tribunale in composizione monocratica competente per le misure di prevenzione, su proposta avanzata dal Questore, nelle ipotesi in cui il soggetto da avvisare oralmente risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Tali presupposti applicativi, si evidenzia, consentirebbero un adeguato campo di applicazione al provvedimento inibitorio, includendo, ad esempio, anche i condannati per determinati delitti colposi, come quelli in materia di circolazione stradale determinati dall'uso alla guida del cellulare o di altri dispositivi elettronici.

Il nuovo comma 6-*ter* stabilisce che sulla proposta del Questore il Tribunale debba decidere entro 30 giorni, e che il divieto di possedere od utilizzare cellulari non possa avere una durata superiore a 2 anni, con modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento ablatorio.

Il nuovo comma 6-*quater* prevede la ricorribilità in Cassazione del decreto giudiziario che dispone il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, cellulari o piattaforme informatiche o telematiche. Con la **lettera b) del comma 1**, infine, la sanzione penale prevista dall'art. 76, comma 2, del Codice antimafia e prevenzione, viene estesa alla violazione delle prescrizioni applicate al minorenne.

I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, di cui all'art. 7 della legge n. 71/2017, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Gli effetti di tale ammonimento cessano comunque al compimento della maggiore età.

I **commi da 5 a 8**, infine, introducono, nell'ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.



Per tali soggetti, che notoriamente non sono imputabili penalmente *ex art. 97* del codice penale, anche prendendo spunto dall'art. 224 dello stesso codice, che contempla ipotesi restrittive adottate dall'Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti di età inferiore ai 14 anni che abbiano commesso delitti e siano pericolosi, si prevede il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

Gli effetti dell'ammonimento in parola terminano in ogni caso al raggiungimento della maggiore età. Al fine di responsabilizzare questi ultimi nella cura e nella vigilanza sul minore, inoltre, viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.

Il **comma 9** dispone che l'Autorità competente a irrogare la predetta sanzione è individuata nel Prefetto, e viene fatto rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

La previsione apporta mirate modifiche al d.P.R. n. 448/1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

Vengono modificate, in particolare, alcune disposizioni concernenti i provvedimenti in materia di libertà personale, per adeguare l'apparato normativo al crescente e allarmante fenomeno dei minori che si rendono protagonisti di delitti anche particolarmente gravi per le modalità di aggressione dei beni giuridici protetti dall'ordinamento penale.

Al **comma 1, lettera a)**, viene rimodulato il parametro edittale contenuto nell'art. 18-*bis* del citato d.P.R. n. 488/1988 per consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. Con la modifica effettuata, la pena della reclusione prevista per il delitto non colposo commesso dal minore scende da 5 a 3 anni nel massimo, così da rendere possibile lo strumento dell'accompagnamento a seguito di flagranza in un maggior numero di ipotesi, corrispondenti a frequenti episodi pratici.

L'accompagnamento viene, altresì, esteso anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato, nonché alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio nonché di oggetti atti ad offendere previsti dall'articolo 699 c.p. o dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il **comma 1, lettera b)**, novella l'articolo 19, comma 4, del citato decreto, al fine di ridurre da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse dalla custodia cautelare.

Ulteriori modifiche riguardano il **comma 1, lettera c)**, con cui viene revisionato l'art. 23 del decreto sopra citato, che disciplina le ipotesi di applicazione di eventuali misure cautelari e, in virtù del rinvio effettuato dagli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, anche i casi di arresto dei minori in flagranza di reato e di fermo di minore indiziato di delitto.

Al riguardo, si evidenzia che l'esperienza investigativa e giudiziaria ha mostrato come con l'attuale formulazione dell'art. 23, che richiede per l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure cautelari la commissione da parte di un minore di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (oltre ad altre ipotesi tassativamente previste dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 23), sfuggano all'arresto facoltativo in flagranza di reato e alle potenziali misure cautelari una serie di delitti, perpetrati di frequente da soggetti minorenni, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), lo spaccio di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990).

Con la modifica predisposta al **n. 1)**, premesso che tanto l'arresto in flagranza e il fermo di indiziato di delitto quanto la custodia cautelare restano "facoltativi" per i minorenni, e dunque subordinati volta per volta alla valutazione delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 23, comma 2, la soglia edittale che consente di applicare le suddette misure pre-cautelari e



cautelari scende da 9 a 6 anni, e vengono aggiunte ulteriori e specifiche ipotesi di arresto facoltativo in flagranza così da ricomprendere ipotesi quali, la violenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti, comprese le ipotesi di lieve entità, di cui sempre più spesso si rendono responsabili soggetti minori.

Con il n. 2), invece, viene modificato il comma 3 dello stesso art. 23, concernente i termini di durata massima della custodia cautelare, che per i minorenni sono attualmente ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici. Anche in questo caso, nell'ottica di valorizzare i profili di responsabilità di soggetti legalmente minorenni ma sostanzialmente e tendenzialmente sempre più precoci e sviluppati sul piano psico-fisico e comportamentale-relazionale, la durata massima dei citati termini di custodia cautelare, in ossequio al principio del *favor minoris*, viene mantenuta "attenuata" rispetto ai maggiorenni, ma la riduzione diviene di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale).

L'articolo intende approntare una tutela anticipata nei casi di delitti di particolare gravità, quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso – articolo 416-bis del codice penale – e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – articolo 74 del D.P.R. 309/1990 –, nelle cui indagini emerga una situazione di pregiudizio per un minorenne. Il riferimento alla "situazione di pregiudizio", dunque non la partecipazione del minore al delitto in forma concorsuale, che di per sé darebbe luogo al coinvolgimento del procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ripete una dizione sperimentata nella legislazione minorile e, unitamente al dovere di segnalazione del pubblico ministero procedente, consente di contemperare le esigenze investigative con la protezione del soggetto in formazione esposto a pericolo dalla condotta genitoriale. La trasmissione selezionata degli atti di indagine al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, permette di adottare, eventualmente, i provvedimenti convenienti per rimediare al cattivo uso della responsabilità genitoriale, grazie alla legittimazione ad agire prevista dall'articolo 336 del Codice civile.

La nuova disposizione, consentendo la segnalazione già durante la fase delle indagini preliminari, se da un lato anticipa la tutela al momento di emersione della situazione pregiudizievole, dall'altro andrà letta sistematicamente, in modo da salvaguardare il segreto d'indagine.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore).

L'articolo interviene su aspetti puntuali del D.P.R. 448/1988, che reca una disciplina specifica per il processo a carico di minorenni o di soggetti che, pur ultra-diciottenni, abbiano commesso un reato da minori.

Attualmente, il processo penale minorile non consente di applicare la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga, in ciò distinguendosi dal processo nei confronti degli adulti. Ed infatti, sebbene l'articolo 23, "Custodia cautelare", del DPR 448/1988, alla lettera b) preveda la possibilità di disporre la misura cautelare massimamente afflittiva «*se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga*», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 359 del 26 luglio 2000, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale.

Il vuoto normativo è però emendabile, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità è dipesa da un cattivo uso del potere di delega legislativa e non da ragioni di contrasto inerenti alla tutela di diritti fondamentali. Ed infatti, come argomenta la Corte, «il legislatore delegato ha [...] violato i criteri della delega, consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori in una ipotesi nella quale la delega non lo prevedeva: la relativa disciplina è dunque illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione».



Quali possano essere state le ragioni del legislatore delegante, occorre osservare che ormai il minorenni ha, in diritto ed in fatto, maggiori possibilità di “darsi alla fuga”.

L’opinione tradizionale faceva affidamento sulla circostanza che il minorenni non avesse un diritto di allontanarsi dal domicilio stabilito per lui dai genitori. L’articolo 318 del Codice civile stabilisce, infatti, che «*Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare*». La disposizione viene, però, generalmente interpretata ed applicata non già in senso letterale, ma coordinandola, specie dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, con i principi ispiratori della disciplina dei rapporti tra genitori e figli¹ ed è ammissibile che, qualora il Giudice tutelare rigetti il ricorso dei genitori, il Tribunale per i minorenni autorizzi il figlio a stabilire autonomamente il proprio domicilio².

Oltre a tale considerazione, sono sempre maggiori gli spazi di autonomia giuridica riconosciuti ai minorenni, senza contare l’alto numero di quelli che, per ragioni varie (migratorie, estremo disagio economico o educativo, contiguità ad ambienti criminali), non sono, in fatto, sottoposti alla autorità di alcuno.

Una ulteriore incongruenza è rappresentata dal fatto che il minorenni può essere sottoposto a fermo di indiziato di delitto per pericolo di fuga, ma per la stessa esigenza cautelare non può essere sottoposto alla custodia in carcere.

L’intervento normativo, in continuità con quanto previsto dall’articolo 274, comma n. 1, lettera b), del codice di procedura penale, introduce la dizione “*se l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga*”, invece che quella originaria del D.P.R. 448/1988, per evidenti ragioni di uguaglianza (**comma 1, lett. a**)

Inoltre, con il **comma 1, lett. b)**, si introduce un nuovo articolo 27-bis, rubricato “*Percorso di rieducazione del minore*”, posto immediatamente dopo la disciplina della messa alla prova, per il quale l’esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l’estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece, l’iter processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice «restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale», con esclusione dell’applicazione dell’istituto della messa alla prova.

La novella, dunque, introduce un ulteriore istituto di *diversion* che, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, consente il minor pregiudizio per lo sviluppo del minore a fronte di fatti di non particolare gravità.

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni).

L’articolo interviene sul decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, che prevede il collocamento negli Istituti penali per i minorenni degli autori di reato in esecuzione pena fino al compimento dei 25 anni. In particolare, si introduce il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1- mutuate dall’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale” - su richiesta del direttore dell’istituto di pena per i minorenni e su decisione del magistrato di sorveglianza, il detenuto può essere trasferito in un istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

La disposizione distingue tra due fasce di età:

- 1) per il detenuto che abbia compiuto i diciotto anni ma non ancora i ventuno, le condizioni richiamate devono ricorrere congiuntamente;

¹ Tribunale per i minorenni di Trieste, 21.6.1988, in *Dir. Fam.*, 1988, p. 1412.

² Pretura di Genova, 22.4.1978, in *Giur. Mer.*, 1980, p. 74



2) per il detenuto che abbia compiuto i ventuno anni e fino al compimento dei venticinque, è sufficiente il ricorrere di una tra le tre condizioni.

Il nulla osta potrà essere negato solo nel caso in cui il magistrato di sorveglianza, sussistendo le condizioni di cui al comma 1, rinvenga ragioni di sicurezza, legate anche, ma non soltanto, alla persona del detenuto.

La norma intende limitare l'esposizione dei detenuti ancora minorenni a condotte di sopraffazione o comunque gravemente lesive per la sicurezza dei ristretti e dell'istituto, oppure influenti negativamente sul percorso rieducativo, realizzate da condannati che, per una età più matura, possono instaurare nell'Istituto dinamiche violente e coagulare spinte antisociali collettive.

Il Capo III reca disposizioni in materia di offerta educativa.

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – “Agenda Sud”)

La disposizione, che novella l'articolo 21 del decreto-legge n. 75 del 2023, è volta a rafforzare l'offerta educativa nelle scuole del SUD caratterizzate da alta dispersione scolastica. In particolare, al **comma 1**, si prevede l'attivazione di incarichi temporanei e aggiuntivi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fino al 31 dicembre 2023, presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, necessari per lo svolgimento dei progetti previsti dal piano Agenda Sud e per l'apertura pomeridiana delle scuole. A tal fine, l'attuale fondo destinato agli incarichi aggiuntivi di personale ATA di 50 milioni viene incrementato di ulteriori 12 milioni per l'anno 2023 e viene individuata la copertura finanziaria.

Con il **comma 2**, si autorizza per l'A.S.2023/2024 la spesa di 3.333.000 (anno 2023) e di 10.000.000 euro (anno 2024) per potenziare l'organico dei docenti coinvolti nei progetti pilota del piano “Agenda Sud”, e viene individuata la copertura finanziaria.

Al **comma 3**, si autorizza la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse relative al POC per la Scuola 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali del mezzogiorno, individuate sulla base delle rilevazioni nazionali INVALSI, per realizzare progetti destinati a rafforzare le competenze di base dei giovani, promuovere l'apprendimento attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica, sostenere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine e attivare il supporto socio-educativo.

Il **comma 4**, novellando l'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017, reca una modifica di ordine sistematico.

Il **comma 5** prevede l'incremento di 6 milioni di euro sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per contenere e prevenire l'abbandono scolastico attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa con progetti specifici, anche extracurricolari e incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, garantendo la continuità didattica. A quest'ultimo scopo, in favore dei docenti a tempo indeterminato, si introducono misure incentivanti di ordine economico (attribuzione di una quota pari al 50% dell'incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica) nonché di ordine premiale ai fini della carriera scolastica (attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.).

Al **comma 6** si prevede che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Si individua infine la copertura finanziaria.

All'uopo, con il **comma 7** si abroga l'articolo 49-bis (*Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro*) del decreto-legge n. 34 del 2019, che riconosce un parziale esonero



contributivo in favore di determinati datori di lavoro, con copertura dei relativi oneri a carico del predetto fondo MEF.

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

L'articolo interviene al fine di rafforzare e assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'intervento, in particolare, è fondamentale per colmare il divario tra nord e sud, per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie con azioni concrete.

A tal fine, con il **comma 1**, si autorizza un nuovo piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, i cui interventi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** provvede ad individuare le risorse a sostegno della misura.

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico).

L'articolo è volto a rafforzare il rispetto dell'obbligo scolastico mediante l'abrogazione dell'articolo 731 del codice penale, meramente contravvenzionale e la cui tutela era limitata all'istruzione elementare, con la contestuale introduzione dell'articolo 570-ter nel codice penale, inserito, in maniera più appropriata da un punto di vista sistematico, tra i delitti contro l'assistenza familiare.

La disciplina penale è costruita facendo riferimento, anche mediante incorporazione, all'art. 114, "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico", del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", secondo il quale: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101».

Il **comma 1** introduce l'articolo 570-ter codice penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori" con il quale è disciplinata, al primo comma, l'ipotesi di dispersione assoluta - quella del minore mai iscritto a scuola nonostante l'ammonizione - punita con una pena fino a due anni di reclusione. Nel secondo comma della medesima disposizione si disciplina l'ipotesi dell'abbandono scolastico, ossia la condotta del minore che, pur iscritto, faccia un elevato numero di assenze tali da eludere, di fatto, l'obbligo scolastico, che è punita con una pena fino ad un anno di reclusione.

Il soggetto attivo non è solo il titolare della responsabilità genitoriale ma anche il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico: si è mutuata la dizione della disciplina settoriale, anche per i minori affidati a comunità o i cui genitori siano limitati o privati del *munus* genitoriale.

Il riferimento alla disciplina del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, permette di giungere alla sanzione penale solo laddove non abbia funzionato il meccanismo amministrativo dell'ammonizione



di cui all'art. 114, comma 4, ed entro una settimana dallo stesso, volto a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico, dunque con gradualità.

Il **comma 2** prevede che l'esercizio dell'azione penale per il reato di cui all'articolo 570-ter c.p. è accompagnato dalla segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, dunque per l'intervento sulla responsabilità genitoriale.

Con il **comma 3** viene abrogato l'art. 731 del codice penale.

Il rinnovato bene giuridico consente di intervenire appropriatamente sul decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, mediante l'introduzione di due nuove misure (**comma 4**):

- l'esclusione dal diritto all'Assegno di inclusione per il nucleo familiare derivante dalla omessa documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del medesimo nucleo.
- la sospensione dell'Assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Il Capo IV reca disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'esposizione dei minori a contenuti inadeguati, violenti e/o pornografici mina il rispetto della loro dignità e della loro privacy potendo compromettere in concreto il loro benessere e pieno sviluppo psico-fisico.

Un'adeguata protezione dei minori, costituzionalmente garantita dall'articolo 31 della Costituzione, finalisticamente orientata ad uno sviluppo armonioso e completo della loro personalità così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176, costituisce il fulcro di plurimi interventi a tutela dei minori, tra cui: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote, del 25 ottobre 2007, e la sua ratifica del Parlamento Italiano con legge 1 ottobre 2012, n. 172; la Risoluzione 1835 (2011) e la Raccomandazione 1981 (2001) del Consiglio d'Europa sulla "Pornografia violenta ed estrema"; la Risoluzione 2119 (2016) e la Raccomandazione 2092 (2016) del Consiglio d'Europa per "Combattere l'eccessiva sessualizzazione dei bambini"; la Risoluzione 2929 (2022) e la Raccomandazione 2225 (2022) del Consiglio d'Europa "Per una valutazione dei mezzi e delle disposizioni per combattere l'esposizione dei bambini ai contenuti pornografici"; la dir. 2018/1808/UE, attuata dal legislatore nazionale con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, tesa ad estendere le tutele previste per i minori nell'ambito delle comunicazioni audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi sui *social media* (artt. 37, 38, 41 e 42); l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di "Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70, come attuato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 9/23/CONS del 25 gennaio 2023 e allegate linee guida, che ne limita l'applicazione ai soli pacchetti di offerte destinate ai minori.

L'articolato quadro normativo, come comprovato dai plurimi, anche recenti, episodi di cronaca, agevolati da una sovraesposizione dei minori a modelli comportamentali diseducativi per il tramite di un accesso indiscriminato ai contenuti presenti in rete, mostra la necessità di un rafforzamento, rendendo dunque necessaria ed urgente l'adozione di misure più efficaci per assicurare la fruibilità di uno spazio digitale nel quale siano minimizzati i rischi impattanti sulle personalità più vulnerabili.

In quest'ottica, è urgente l'introduzione di un sistema di protezione integrato che coinvolga, a diverso titolo, istituzioni, famiglie e operatori economici del mondo digitale, per un'operazione congiunta e sistemica che miri a rafforzare le misure volte all'alfabetizzazione digitale e a garantire ai minori la fruibilità di ambienti e contenuti digitali sicuri e non pregiudizievoli delle loro esigenze educative.



In tali termini, l'intervento normativo prevede - nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale - specifici obblighi in capo ai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica per assicurare la disponibilità dei predetti sistemi nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi, nonché una robusta campagna di divulgazione, da parte delle istituzioni anche territoriali (come i centri per la famiglia) e degli stessi produttori, sull'importanza dell'uso di sistemi di controllo parentale per garantire, con immediatezza, alle famiglie un consapevole ed informato affiancamento dei minori nell'utilizzo della rete globale e dei suoi contenuti.

L'articolo 13 (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica) mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti.

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel Capo IV. In particolare, vengono definiti: alla lettera a) il controllo parentale, consistente nella possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo; alla lettera b) i dispositivi di comunicazione elettronica, comprendenti gli *smartphones*, i *computers*, i *tablets* e, ove compatibili, le *consolles* di *videogames* e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "Internet delle cose"; alla lettera c) le applicazioni di controllo parentale, consistenti in elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o *software* per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

Al **comma 2** è previsto, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi di comunicazione elettronica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di parental control, l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Il **comma 3** stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale. Tale informativa può essere fornita anche mediante uno specifico foglio illustrativo da inserire nelle confezioni di vendita ovvero di uno specifico supporto adesivo da applicare sulla confezione. Si precisa, al riguardo, che il foglio illustrativo o il supporto adesivo devono contenere, mediante apposita evidenziazione grafica, chiara e semplice indicazione della presenza delle applicazioni di controllo parentale potenzialmente attivabili, nonché il rinvio, per un maggiore approfondimento sui contenuti informativi, ai siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento deve essere assicurato entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Al **comma 4** si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, senza alcun costo aggiuntivo, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica.

In sede di prima applicazione, per la definizione dei contenuti da filtrare e/o bloccare e delle modalità di realizzazione della tecnica del filtro o del blocco, è prevista l'applicazione delle disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera AGCOM n. 9/23/CONS, contenente indicazioni per l'implementazione di sistemi di protezione dei minori dai rischi del



cyberspazio) ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70. Tale disciplina prevede, infatti, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori (vedi comma 5), l'applicazione, tra i servizi preattivati, di sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati, nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). Tali servizi preattivati sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. Si prevedono, inoltre, obblighi informativi a carico degli operatori, nonché l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalle predette disposizioni.

Al comma 5 viene confermata, per i pacchetti di offerte dedicate ai minori, l'applicazione delle disposizioni AGCOM adottate alla luce dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 (cfr. comma 4).

Il comma 6 stabilisce il divieto di utilizzo, per scopi commerciali e di profilazione, dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni.

Al comma 7 viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso. Nel dettaglio, viene previsto l'obbligo, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di inviare una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale sui dispositivi di comunicazione elettronica già in uso, o comunque di richiederne l'attivazione. La comunicazione deve essere inviata nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 8 dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, ai sensi del quale: *“I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità”*.

L'articolo 14 (Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative) introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

Il comma 1 prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, e in particolare agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

Il comma 2 prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla tutela dei minori rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal riguardo, è prevista la realizzazione di un'intesa in sede di Conferenza Unificata per la fissazione dei criteri e delle modalità di attuazione di tali servizi.

Il comma 3 introduce l'avvio di campagne informative annuali, a cura del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi, con particolare focus sui



mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

Il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia. Tale relazione, che va predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, concerne l'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riguardo all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

Il **comma 5** prevede poi che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al Parlamento sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'articolo 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

Con l'articolo in esame si provvede alla designazione del Coordinatore dei Servizi Digitali (Digital Service Act Coordinator) richiesta dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Si tratta del provvedimento europeo meglio noto come "legge sui servizi digitali" (Digital Services Act) che rappresenta una delle misure chiave nell'ambito della Strategia europea per il digitale.

In linea con quanto preannunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", la legge sui servizi digitali, unitamente alla "legge sui mercati digitali" (Digital Market Act), nell'ottica di una revisione complessiva del corpus regolativo di matrice europea, mira, da un lato, ad accrescere e armonizzare le responsabilità delle piattaforme online e dei fornitori di servizi d'informazione, rafforzando anche il controllo sulle politiche di contenuto delle piattaforme nell'UE e, dall'altro, a introdurre regole per assicurare l'equità e la contendibilità dei mercati digitali.

Nello specifico, la legge sui servizi digitali integra e sostituisce parzialmente le norme di armonizzazione dell'attività di prestazione transfrontaliera di servizi digitali nel mercato unico europeo attualmente contenute nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (direttiva e-commerce).

In particolare, la legge sui servizi digitali intende garantire il corretto funzionamento del mercato unico per quanto riguarda la fornitura di servizi intermediari a livello transfrontaliero. Essa stabilisce una serie di obiettivi specifici quali: il mantenimento di un ambiente online sicuro in specie in relazione ai rischi incombenti sui minori; il miglioramento delle condizioni per i servizi digitali transfrontalieri innovativi; il conferimento di maggiore potere agli utenti e la protezione dei loro diritti fondamentali online; l'istituzione di una vigilanza efficace sui servizi digitali e di una collaborazione tra le autorità.

La nuova disciplina introduce, tra l'altro, nuove procedure armonizzate per una rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali; una protezione più efficace dei diritti degli utenti online e sistemi interni di gestione dei reclami (tra l'altro meccanismi per le segnalazioni da parte degli utenti e nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei venditori); un quadro generale di enforcement della normativa attraverso la designazione della nuova figura del coordinatore dei servizi digitali (*digital services coordinator*), che attuerà il necessario coordinamento con le autorità competenti (nazionali ed europee). Pertanto, il coordinatore dei servizi digitali svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. L'articolo in esame, al **comma 1**, designa quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in



considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Come noto, l'AGCom nasce, nel 1997, come autorità convergente, titolare di competenze regolatorie, di vigilanza e sanzionatorie nei settori dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni, successivamente estese al settore dei servizi postali e, più recentemente, al settore dei servizi digitali (diritto d'autore online, secondary ticketing, platform to business e motori di ricerca, etc.). Detta attitudine convergente ha assunto ancor maggiore rilievo in questi ultimi anni, a seguito dell'evoluzione della tecnologia, che ha portato alla digitalizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche e dei servizi da esse veicolati. Pertanto, l'Autorità è senz'altro l'autorità di regolazione più idonea a svolgere le funzioni di coordinatore dei servizi digitali.

In questo senso, peraltro, si era già espressa la IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), nel parere reso il 23 giugno 2021 in occasione dell'esame della proposta legislativa europea. Ciò assume maggior rilievo ove si considerino le specifiche competenze in capo al Coordinatore dei servizi digitali, tra le quali il monitoraggio dei mercati e la raccolta di dati e informazioni; la gestione delle segnalazioni e dei reclami degli utenti commerciali, anche di piccole dimensioni; il contributo alla specificazione degli obblighi regolamentari sulla base dell'analisi di mercato. Attività rispetto alle quali l'AGCom ha già una consolidata esperienza nei settori di interesse.

Al **comma 2** è stabilita una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e le eventuali altre autorità che potrebbero esser competenti sull'applicazione nazionale di taluni profili del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 49 del citato Regolamento UE 2022/2065, il Coordinatore dei Servizi Digitali garantisce, infatti, il coordinamento dell'azione amministrativa nazionale al fine di assicurare l'efficace e corretta applicazione del Regolamento medesimo e ne è responsabile. In ragione dei poteri attribuiti al Coordinatore dei Servizi Digitali, in conformità ai considerando 111, 112 e 114 che fanno espresso riferimento alla necessaria indipendenza del coordinatore, al **comma 3** si prevede che l'AGCom eserciti i propri poteri in modo imparziale, trasparente, tempestivo. A tal fine è previsto che l'AGCom, con successivo provvedimento, definisca in modo chiaro e trasparente le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri assegnati dal Regolamento (UE) 2022/2065.

Al **comma 4** si provvede ad adeguare la legge istitutiva dell'Autorità (la legge 31 luglio 1997, n. 249) alle nuove funzioni attribuite alla stessa e quindi si disciplinano le sanzioni per il caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. All'applicazione delle sanzioni l'Autorità provvede, secondo le procedure già stabilite dal proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio. Le sanzioni sono calcolate da Agcom facendo riferimento al "fatturato mondiale annuo", criterio individuato anche nelle relative norme del DSA, e non già al "reddito" in quanto il fatturato è una nozione in uso nella pertinente normativa di settore nazionale. Si prevede un analogo tetto al 1% alle sanzioni comminate in caso di comunicazione o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione. Si prevede che la penalità di mora massima che l'autorità può applicare è pari al 5% del fatturato annuo mondiale e che nella comminazione delle predette sanzioni l'Autorità tiene conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate.

Al **comma 5** si prevede l'incremento della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura di 23 unità, di cui 1 dirigente, 20 funzionari e 2 operativi, oltre a provvedere alla copertura dei conseguenti oneri.

Come evidenziato dal Regolamento all'art. 50, infatti, una sufficiente dotazione finanziaria, tecnica e di risorse umane è ritenuta una condizione necessaria per garantire la tempestività, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione del coordinatore, oltre che per assicurarne la piena indipendenza. Le molteplici responsabilità in capo al Coordinatore previste dal Regolamento e le attività, che esso è



chiamato a svolgere, si accompagnano inevitabilmente alla necessità di prevedere l'acquisizione di risorse umane e tecniche, con un conseguente onere economico.

Al **comma 6** è prevista in fase transitoria l'utilizzazione di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, nel limite di un contingente massimo di 10 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di provenienza e con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante.

Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Art. 16 (Entrata in vigore): disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



CAPO I - Interventi infrastrutturali nel territorio del Comune di Caivano**Art. 1 (Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)**

L'articolo contiene disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del Comune di Caivano.

A tali fini, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario, con il compito di predisporre, d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un piano straordinario per la realizzazione di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del Comune di Caivano, nonché di interventi urgenti per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare.

Il piano straordinario è approvato con delibera del Consiglio dei ministri e sono assegnate le relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

In relazione agli interventi inseriti nel piano, il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., nonché della Società Sport e Salute per gli interventi di risanamento degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano; entrambe le società svolgono altresì le funzioni di centrale di committenza per gli interventi di rispettiva competenza.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che tali disposizioni, nel prevedere l'assegnazione di un contributo di complessivi euro 30 milioni a valere sulle risorse del Fondo FSC 2021 - 2027, stabiliscono che la delibera del Consiglio dei ministri di approvazione del piano degli interventi rechi un'assegnazione delle risorse coerente con il cronoprogramma finanziario degli interventi, come riportato nel piano, e con le disponibilità finanziarie annuali del predetto Fondo FSC 2021-2027, evidenziandosi, all'uopo, che lo stesso presenta complessivamente sufficienti disponibilità.

Quanto agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni di centrali di committenza da parte di Invitalia S.p.A. e della società Sport e Salute S.p.A., gli stessi trovano copertura nell'ambito del contributo complessivamente riconosciuto e, comunque, rispettivamente: per Invitalia S.p.A., nel limite massimo del 2% dello stanziamento complessivo al netto di quanto previsto dal comma 4; per Sport e Salute S.p.A. nel limite massimo del 2% delle risorse finalizzate agli interventi di cui al primo periodo del comma 4.

Si stabilisce, altresì, che a supporto del Commissario straordinario sia istituita con DPCM una struttura a cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una unità di personale di dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto. Al riguardo, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine, si specifica che i relativi oneri di personale sono pari a euro 133.588 per l'anno 2023, euro 534.349 per l'anno 2024 ed euro 400.762 per l'anno 2025.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale:

	Costo unitario	n. unità	Rateo 2023 (03/12)	Onere 2024	Rateo 2025 (9/12)



Dirigente di II fascia	176.577	1	44.145	176.577	132.433
Funzionario	89.443	4	89.443	357.772	268.329
Totale			133.588	534.349	400.762

Il DPCM istitutivo della struttura di supporto determina, inoltre, le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura, nonché il compenso del Commissario, il quale può avvalersi anche delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. In proposito, dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli oneri relativi al funzionamento della struttura e al compenso del Commissario gravano sulle risorse di cui al comma 1, nel limite di quanto previsto dal medesimo comma. In particolare, il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo del comma 3 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (**commi da 1 a 5**).

Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie locali e attuati in raccordo con il Commissario straordinario. Tali interventi, dal punto di vista finanziario, sono coperti con le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 (**commi 6 e 7**).

Si autorizza, infine, il Comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli assunzionali, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 a decorrere dall'anno 2024, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL-Comparto Funzioni locali- Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare e della media pro capite da corrispondere quale trattamento economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**commi da 8 a 10**).

Art. 2 (Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

Il presente articolo, al **comma 1**, prevede la sottoscrizione di un accordo di programma da parte del Ministero dell'università e della ricerca con una o più Università statali campane, al fine di predisporre specifici percorsi di orientamento universitario di carattere sociale, culturale e psicologico in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado site in Caivano e comuni limitrofi. Con il **comma 2** si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1, mediante utilizzo delle risorse disponibili sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile**Art. 3 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)**

L'articolo contiene disposizioni in materia di misure di prevenzione volte ad elevare il livello di sicurezza pubblica e rafforzare la tutela di alcuni "luoghi-chiave" del contesto urbano e della comunità.

Nello specifico, si interviene sulla misura di prevenzione DACUR (di cui al DL n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017), apportando modifiche ai divieti di accesso previsti dall'art. 10.

Ai fini del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono apportate modifiche all'art. 13 del DL n. 14/2017, prevendendone l'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione, l'ampliamento delle condotte rientranti tra i reati-presupposto e l'aumento delle pene previste in caso di violazione. Ulteriori modifiche sono apportate all'art. 13-bis del DL n. 14/2017, al fine di rafforzare le misure in materia di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. "DASPO Willy") (**comma 1**).

Da ultimo, si interviene sull'istituto del foglio di via obbligatorio, per risolverne alcune criticità applicative e adeguarlo al mutato contesto sociale (**comma 2**).

Le disposizioni di cui sopra hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 (Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

L'articolo reca talune modifiche alla normativa vigente per potenziare le facoltà di arresto in flagranza per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere e per inasprire il sistema sanzionatorio delle medesime fattispecie di porto d'armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle ipotesi di lieve entità. In particolare, con i **commi 1 e 2** vengono aumentate le pene previste per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, in tutte le varie ipotesi (armi improprie; porto d'armi in riunioni pubbliche) e per il porto abusivo di armi per cui non è ammessa licenza (armi da punta e da taglio); con il **comma 3** viene aumentata la pena per lo spaccio di stupefacenti connotati da "lieve entità".

Le predette disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

L'articolo reca interventi urgenti volti a contrastare il fenomeno della violenza giovanile anche con riferimento al crescente e allarmante fenomeno delle "bande giovanili" (cd. baby-gang),

In primo luogo si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale - contenuta nel *Codice antimafia e delle misure di prevenzione* - attualmente prevista per soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, possa ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con il **comma 1** la predetta misura viene resa applicabile anche ai minori ultra-quattordicenni e si consente al Questore di imporre anche ai minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni, che siano destinatari di un avviso orale e che risultino già condannati (in via definitiva) per delitti non colposi, una serie di prescrizioni, attualmente già previste per i maggiorenni (divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, una serie di oggetti potenzialmente strumentali alla commissione di reati o alla messa in pericolo della sicurezza pubblica, nonché strumenti in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti - come lo spray al peperoncino - prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle



fiamme); inoltre, la disciplina dell'avviso orale viene adeguata alla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2/2023, rendendola al contempo applicabile anche ai soggetti minori, prevedendo che il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, sia disposto, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale, direttamente dall'Autorità giudiziaria, su proposta avanzata dal Questore. I **commi da 2 a 4** introducono una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.

I **commi da 5 a 9**, infine, introducono una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni (quindi non imputabili) che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, che il Questore li convochi ai fini dell'ammonimento unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale

Le disposizioni recate dall'articolo hanno natura ordinamentale e sono insuscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

L'articolo reca disposizioni urgenti relative al processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al DPR n. 448 del 1988. In primo luogo, si interviene al fine di consentire l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore), nonché di estendere l'istituto dell'accompagnamento anche ai delitti di lesioni, furto, danneggiamento aggravato e alle contravvenzioni in materia di porto illegale di armi da punta e taglio e di oggetti atti ad offendere. Si interviene inoltre sull'applicazione delle misure pre-cautelari e cautelari custodiali e sui termini di durata massima della misura cautelare.

Le disposizioni sono di natura ordinamentale e non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7 (Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

L'intervento realizzato con l'articolo 7 è necessario al fine di prevedere una ulteriore forma di tutela dei minori (anticipata) nei casi di delitti più gravi (articolo 416-bis c.p. e 74 d.P.R. 309/1990), disponendo che qualora nel corso delle indagini preliminari emerga una situazione di pregiudizio per il minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Circa eventuali profili finanziari, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e precettivo e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di adempimenti già previsti nell'ambito delle attività istituzionali degli organi e degli uffici giudiziari coinvolti.

Art. 8 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

Per quanto riguarda le modifiche in materia di custodia cautelare e di percorso di rieducazione del minore, contenute nell'articolo 8, realizzate intervenendo sull'articolo 23 e introducendo l'articolo 27-bis del decreto n. 448 del 1988, si evidenzia che la stessa è tesa a conformare sia il regime di applicazione delle misure cautelari che il percorso di rieducazione del minore ai mutati profili dei



minori che delinquono e dei soggetti chiamati a promuoverne la rieducazione civica e sociale al fine di raggiungere l'obiettivo di estinzione del reato a seguito di esito positivo del programma rieducativo.

Si segnala, infatti, che l'istanza di definizione anticipata del procedimento è subordinata all'accesso al percorso rieducativo e all'esito positivo del medesimo. Tale percorso nei casi previsti dalla norma è da considerarsi alternativo all'istituto della messa alla prova.

Si segnala, inoltre, che l'intervento normativo in esame produce effetti positivi in quanto è diretto a rafforzare la risposta ai crimini minorili potenziando le attività giudiziarie in capo al pubblico ministero, deflazionando il carico processuale mediante l'accesso da parte del minore ad un percorso rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi. L'attivazione di tali percorsi rieducativi per i minori rappresenta pertanto una efficiente alternativa all'istituto della messa alla prova, già previsto a legislazione vigente da parte dei servizi minorili in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali e pertanto fronteggiabile mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

Con l'articolo 9 si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, inserendo il comma 3-bis con il quale si prevede che quando il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, determini con i suoi comportamenti un grave turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto per minorenni, impedisca attività degli altri detenuti attraverso violenze e minaccia ovvero si avvalga dello stato di soggezione indotto negli altri detenuti, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria. Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo.

Si segnala inoltre che la stessa disciplina si applica anche al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui si è detto sopra.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, queste ultime iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

CAPO III - Disposizioni in materia di offerta educativa

Art. 10 (Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud")

La norma intende dare supporto alle iniziative e alle azioni di "Agenda Sud" - il Piano varato dal Ministero, di cui al D.M. del 30 agosto 2023, che persegue l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali e negli apprendimenti nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori deficit educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità.

Le misure in esame sono, infatti, complementari con il Piano "Agenda Sud" e riguardano interventi non finanziabili con le risorse utilizzate dal medesimo (pari a 265,4 milioni provenienti da fonti di finanziamento europee PON, PN e PNRR). La norma, pertanto, individua le risorse statali necessarie per finanziare le spese, connesse ai progetti di "Agenda SUD", non finanziabili con le fonti di



finanziamento europee. Con la norma, dunque, si provvede ad un primo investimento necessario per dare avvio alle misure già a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

In particolare, il **comma 1**, con l'obiettivo di attuare il Piano "Agenda Sud", autorizza le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario fino al 31 dicembre 2023.

Il predetto personale ATA, ai fini dell'attuazione del Piano Agenda Sud, svolge funzioni amministrative per molteplici iniziative di natura extracurricolare che impongono la necessità di garantire supporto per le attività propriamente amministrative (propedeutiche all'attivazione ed allo svolgimento dei progetti) e l'esigenza di assicurare l'apertura delle scuole al pomeriggio. Si tratta di funzioni differenti da quelle che il personale ATA è tenuto a svolgere ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che attengono allo svolgimento di compiti di supporto all'attuazione delle azioni ricomprese nel PNRR, e da quelle del personale docente di cui al comma 2 della presente disposizione, che hanno natura didattica. Gli attuali incarichi temporanei ATA finalizzati all'attuazione di Agenda Sud hanno scadenza al 31 dicembre 2023 e per gli stessi non sono previste proroghe.

All'attuazione si provvede mediante l'incremento, pari ad euro 12 milioni per il 2023, del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 21 comma 4-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023. Lo stanziamento consente di assegnare alle istituzioni scolastiche interessate dal piano Agenda Sud una unità di personale ATA in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Al riguardo, si precisa che, a seguito della quantificazione del fabbisogno effettuata dalle istituzioni scolastiche e successiva ripartizione e assegnazione con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze risulta inutilizzato un ammontare pari a 9.825.264 euro. Ne deriva, pertanto, che dette risorse, stanziare sul capitolo di bilancio 3386, sono nella disponibilità del Ministero dell'istruzione e del merito. Quanto ad euro 2.174.736 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Il **comma 2** potenzia l'organico dei docenti per la realizzazione del progetto pilota, nell'ambito di "Agenda Sud", da parte delle istituzioni scolastiche statali site nei contesti caratterizzati da maggiore disagio educativo e individuate sulla base delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, dove le scuole possano essere poli educativi e presidio di sviluppo dei territori, in rete con enti, istituzioni, associazioni del terzo settore per ridurre i divari territoriali.

Si precisa che i docenti aggiuntivi rappresentano un potenziamento/rafforzamento dell'organico delle scuole che potranno accedere alle iniziative in rete del progetto pilota al fine di seguire in modo personalizzato gli studenti più esposti a rischio di dispersione scolastica, la cui riduzione è uno specifico target del PNRR. I progetti pilota possono coinvolgere più scuole in rete tra di loro e prevedono il potenziamento delle attività didattiche anche per le competenze di base per gli studenti più fragili.

Anche in tale caso, infatti, le iniziative svolte da "Agenda SUD" impongono il rafforzamento del supporto da parte del personale docente - cui si deve principalmente l'onere di accompagnare tali misure - non essendo tale possibilità prevista tra quelle rendicontabili in conto alle risorse del PNRR e dei PON. A tal fine, si autorizza la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e di 10.000.000 euro per l'anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. La quantificazione tiene conto della volontà di conferire, entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa, incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre e,



come di consueto, fino al 30 giugno, secondo una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2023 e per 6/12 sul 2024.

La quantificazione è stata ottenuta considerando, sulla base dei dati riportati nell'“Agenda SUD” per i progetti pilota ove sono attivati un numero di progetti pari a 20 (sulla base di una media di 800 mila euro a progetto); essendo tali progetti “a rete” ognuno di essi coinvolgerà una media di 5 scuole; per ogni scuola si valuta un incremento di circa 5/6 docenti, il cui costo è calcolato su 10 mensilità (sono supplenti “al 30 giugno”) il cui numero effettivo sarà determinato in relazione alla tipologia di docente utilizzato (docente di scuola d'infanzia, primaria oppure di scuola secondaria di primo o secondo grado) ed in funzione del limite massimo delle risorse rese disponibili dalla norma. Per il 2023 sono state prese in considerazione 2 mensilità, mentre per il 2024 ne sono state considerate 6.

Con riferimento al **comma 3** la copertura finanziaria di euro 25 milioni è assicurata a valere sulle risorse residue e ancora disponibili del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

Le risorse sono finalizzate prioritariamente a contrastare l'abbandono scolastico, il disagio minorile e giovanile, la povertà educativa e la dispersione scolastica con servizi e interventi dedicati; strutturare attività stimolanti, motivanti, formative e che valorizzino il saper fare in ambienti collaborativi e volti allo sviluppo di un sistema valoriale positivo e con ricadute durature nel tempo specificamente calibrato ai territori interessati dall'intervento normativo.

A tal fine, il **comma 4**, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si limita a trovare una diversa copertura finanziaria e, in particolare, modifica la copertura finanziaria dell'art. 16-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, liberando risorse del Programma operativo complementare POC “Per la scuola” 2014-2020.

In particolare, in luogo di una copertura a carico del POC 14-20, per complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, si individua una copertura a carico del PN 21-27, FSE+, che prevede per l'obiettivo specifico ESO 4.5 uno stanziamento complessivo, in base al Programma approvato con decisione della Commissione C (2022)9045, pari a euro 184.878.010,00 integralmente disponibili.

Sia la copertura a legislazione vigente, sia quella nuova proposta in sostituzione, sono fuori dal bilancio dello Stato, ed hanno la medesima categoria economica.

Il **comma 5** incrementa di 6 milioni di euro, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per conseguire l'obiettivo di contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, nonché per valorizzare la professionalità dei docenti delle medesime istituzioni che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica.

Il **comma 6** stabilisce che per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 siano oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 11 (Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

La misura, al fine di assicurare il target del PNRR, autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. L'individuazione dei relativi interventi è rimessa ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

A tal fine, si prevede la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito del medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR.

Si tratta di risorse per interventi infrastrutturali che non sono state assegnate per carenza di fabbisogno ovvero per successive rinunce o definanziamenti.

La norma in questione consente, quindi, di poter utilizzare per la medesima finalità le risorse della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.

La norma consente, altresì, l'utilizzo, delle risorse del fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», previste dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019. Anche queste risorse hanno già il medesimo vincolo di destinazione. Infatti, ai sensi del DM 6 agosto 2021, i progetti c.d. "in essere" dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 sono a valere proprio sulle risorse di cui all'art. 1, comma 59, della legge n. 160/2019 per le annualità dal 2021 al 2025. Peraltro, il dPCM 30 dicembre 2020 prevede espressamente, all'art. 1, comma 2, che "per il quinquennio 2026-2030, in assenza di emanazione di un successivo decreto [...], sono applicate le disposizioni del presente decreto. Con la norma in questione, si definisce l'utilizzo delle suddette risorse sull'Investimento 1.1, in coerenza con i progetti "in essere" già autorizzati, anche delle risorse per l'annualità 2026.

Dalle stime effettuate in base ai precedenti avvisi pubblici su asili nido e scuole dell'infanzia, prevedendo in media un importo di 2.400 euro/mq e una superficie media per alunno pari a 10 mq, si ipotizza di creare circa 30.000 posti in più sulla base delle economie da accertare sul medesimo Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 più le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative all'annualità 2026, pari a 200 milioni.

Si precisa che il piano di potenziamento degli asili nido richiesto dalla Commissione europea, quanto ai posti da incrementare, dipende dalla modifica del PNRR, attualmente all'attenzione della stessa Commissione europea.

Pertanto, l'utilizzo delle suddette risorse contribuirà al raggiungimento del Target della Missione 4 – Componente 1.

Viceversa, se venisse richiesto un incremento superiore al Target attualmente proposto in sede di revisione del PNRR, potrebbe essere necessario l'utilizzo delle risorse relative alle ulteriori leggi autorizzative di spesa contenute nella norma.

Infine, la norma prevede la possibilità di utilizzare anche le risorse ancora disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 47, comma 5, del D.L. n. 36 del 2022, specificando che, in ogni caso, non possono essere utilizzate le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 12 (Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

Con l'articolo 12 vengono apportate modifiche al codice penale con l'introduzione dell'articolo 570-ter sull'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori prevedendo la reclusione fino a due anni per il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, qualora ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non provi di aver procurato in altro modo l'istruzione al minore o giustifichi l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o con altri gravi impedimenti o non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. Si disciplina in questo caso l'ipotesi di dispersione assoluta.

E' altresì punito con la reclusione fino ad un anno, dopo esser stato ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del citato decreto legislativo n. 297/1994, per le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico quando sono tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, se non prova di aver procurato al minore l'istruzione in altro modo, se non giustifica l'assenza del minore dalla scuola per motivi di salute o altri gravi impedimenti o se non si presenta entro una settimana dall'ammonizione. In questo caso si disciplina l'ipotesi di abbandono scolastico.



Per tali reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Conseguentemente, viene abrogato l'articolo 731 c.p.

Vengono apportate modifiche agli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevedendo la sospensione del beneficio relativo all'assegno di inclusione in caso di mancanza di regolare frequenza scolastica del minore documentata con durata collegata al rilascio della certificazione da parte del dirigente scolastico o in mancanza della stessa per un periodo di due anni.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV - Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale

L'articolo 13 (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica) mira a garantire un ambiente digitale sicuro per i minori, attraverso l'introduzione di specifiche misure relative alle applicazioni di controllo parentale, anche di carattere informativo, nel rispetto dei dati personali raccolti.

Il **comma 1** reca le definizioni dei termini principali che trovano applicazione nel provvedimento; il **comma 2** è previsto l'obbligo, nelle more che i produttori assicurino all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, in capo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura; il **comma 3** stabilisce che i produttori di dispositivi di comunicazione elettronica informino l'utente circa la possibilità e l'importanza di installare le applicazioni di controllo parentale; al **comma 4** si prevede che sia consentito, su richiesta dell'utente, il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo; al **comma 5** viene confermata l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 giugno 2020, n. 70 ai pacchetti di offerte di cui al comma 4 destinate ai minori; al **comma 6** è introdotto il divieto di utilizzo per scopi commerciali e di profilazione dei dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni; al **comma 7** viene introdotta una previsione di raccordo con riguardo ai dispositivi già in uso; al **comma 8** è previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applichi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31 del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvedono le amministrazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 (Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative) introduce misure di comunicazione e informazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete. Il **comma 1** prevede, ad opera del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la promozione di studi e l'elaborazione di linee guida destinate ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale; il **comma 2** prevede l'offerta, da parte dei Centri per la Famiglia, di servizi di consulenza e di alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori con l'obiettivo di tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti della rete; il **comma 3** introduce l'avvio di campagne informative annuali relative all'uso consapevole della rete e ai rischi connessi; il **comma 4** prevede la predisposizione, a cura dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di una relazione destinata all'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto delle



novità introdotte dall'art.13; il **comma 5** prevede infine che l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenti una relazione al Parlamento. *Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Art. 15 (Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

L'articolo 15 attiene alla designazione del Coordinatore dei servizi digitali (Digital Service Act Coordinator) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali che modifica la direttiva 2000/31/CE. Come rappresentato, la norma al **comma 1** indica quale coordinatore dei servizi digitali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche AGCom o semplicemente l'Autorità) in considerazione delle competenze e delle funzioni dalla stessa già svolte nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi digitali.

Il **comma 2**, nello stabilire una collaborazione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali e le altre Autorità competenti, non comporta nuovi o maggiori oneri, in considerazione del fatto che si tratta di attività che sono già riconducibili nell'ambito delle ordinarie funzioni e competenze svolte dalle predette Autorità. Allo stesso modo la sottoscrizione di protocolli di intesa non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo le Autorità già organizzate e dotate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, dunque, di compiti sostenibili da parte delle Autorità, in quanto rientranti nelle ordinarie attività di collaborazione istituzionale che le stesse svolgono regolarmente.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che prevede l'adozione, da parte dell'Autorità, di un provvedimento volto a disciplinare condizioni, modalità operative e procedure per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Quanto alle modifiche apportate dal **comma 4** all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, le coperture necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all'Autorità, vengono individuate nel successivo comma 5.

Il **comma 5**, al fine di consentire ad AGCOM di fare fronte ai nuovi compiti derivanti dal Regolamento 2022/2065 prevede l'assunzione nei ruoli dell'Autorità di ulteriori 23 unità (1 dirigente, 20 funzionari della carriera direttiva e 2 impiegati della carriera operativa) al livello iniziale della relativa qualifica. La conseguente spesa ha una proiezione decennale complessiva che va da circa 4 milioni di euro sul primo anno (2024) a circa 5,69 milioni di euro a decorrere dal 2033. Per una puntuale quantificazione degli oneri per ciascuna annualità per il decennio considerato, la tabella che segue riporta il dettaglio dei costi relativi ai potenziali nuovi dipendenti (1 dirigente, 20 funzionari e 2 impiegati) previsti in un arco temporale di dieci anni.

In dettaglio l'onere complessivo deriva in primo luogo dai costi del personale determinati considerando le competenze annuali ordinarie, le competenze accessorie e gli oneri a carico del datore di lavoro (cd. costo 6 aziendale). Detti oneri sono quantificati a partire dalle tabelle stipendiali vigenti rivalutate annualmente con un tasso medio del 3,5%.

In considerazione del peculiare sistema di finanziamento dell'Agcom, oltre agli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni, occorre attribuire – e quindi dare copertura – anche i costi relativi alle procedure di reclutamento (per il solo primo anno), i costi dei sistemi informativi che saranno realizzati a supporto della funzione stessa (inclusivi degli oneri di gestione e sicurezza) nonché della quota di oneri comuni derivanti dalle funzioni di amministrazione. In particolare, la quota di costi di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura amministrativa è attribuita pro-capite a tutto il personale dell'Agcom, in ossequio al principio di diretta correlazione per ciascun ambito di competenza assegnato tra oneri sostenuti e finanziamento richiesto ai rispettivi soggetti operanti. Detta quota è determinata a partire dal valore di bilancio consuntivato del 2021 rivalutato con un tasso medio del 4%.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono infine considerati i cd. costi di amministrazione, ossia gli oneri sostenuti per le strutture necessarie alla gestione dell'Ente (a titolo esemplificativo: servizio risorse umane, affari generali, gare e contratti, contabilità e bilancio etc.). Tali costi sono allocati pro quota con riferimento ai diversi ambiti di attività in proporzione ai costi del personale direttamente impiegato per lo svolgimento degli specifici ambiti di competenza dell'Autorità. Nel dettaglio, i costi amministrativi gravano mediamente per una percentuale pari al 30% dei costi del personale direttamente implicato e pertanto la valorizzazione economica riportata in tabella è la risultante dell'applicazione della citata percentuale del 30% ai "costi aziendali" del personale da assumere in base al previsto incremento della pianta organica.

Si rinvia per un riepilogo sinottico di tutti i dati alla tabella di seguito riportata che indica, sinteticamente, le competenze lorde e il costo aziendale per ciascun anno, gli oneri di reclutamento, la quota dei costi di funzionamento, la stima di costi dei sistemi informativi e la quota di oneri di amministrazione.

unità di personale	qualifica		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	dirigente DD	competenze lorde	137.628	144.821	152.166	159.662	167.310	175.110	184.438	193.955	203.662	210.734
		costo aziendale	214.927	225.815	236.926	248.202	259.759	271.539	285.573	299.951	314.413	325.176
20	funzionario F	competenze lorde	1.415.952	1.488.169	1.562.803	1.638.769	1.716.225	1.819.378	1.914.855	2.012.388	2.127.674	2.255.423
		costo aziendale	2.253.312	2.364.968	2.481.899	2.599.196	2.721.576	2.900.935	3.037.430	3.192.579	3.525.378	3.705.487
2	operativo D1	competenze lorde	87.591	92.268	97.048	101.933	106.920	112.011	118.087	124.292	128.962	133.440
		costo aziendale	143.220	150.300	157.533	164.918	172.455	180.145	189.332	198.711	205.823	212.661
TOTALE		competenze lorde	1.641.171	1.725.258	1.812.018	1.900.364	1.990.455	2.106.499	2.217.379	2.330.635	2.460.298	2.599.596
		costo aziendale	2.611.459	2.741.083	2.876.358	3.012.317	3.153.789	3.352.618	3.512.335	3.691.242	4.045.614	4.243.325
		Oneri di reclutamento	50.000									
		Straordinari e reperibilità	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Costi di funzionamento	31.200	32.448	33.746	35.096	36.500	37.960	39.478	41.057	42.699	44.407
		Servizi ICT + sicurezza	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Costi di amministrazione	792.798	832.059	873.031	914.224	957.087	1.017.173	1.065.544	1.119.090	1.226.494	1.286.320
TOTALE	Oneri complessivi		4.005.457	4.125.590	3.903.136	4.081.636	4.267.375	4.527.751	4.737.357	4.971.989	5.434.808	5.694.052

Il medesimo comma 5 prevede che agli oneri derivanti dalla norma si provvede mediante un contributo specifico da porre a carico dei nuovi soggetti che rientrano nella sfera di competenza dell'Autorità nell'esercizio delle nuove funzioni attribuite. Per quanto concerne la corretta individuazione del perimetro soggettivo sopra evidenziato, si rappresenta che l'Autorità è nelle condizioni, come già fatto in precedenti occasioni, di individuare, in collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate, che dispongono delle necessarie competenze e delle banche dati, le imprese tenute al versamento del predetto contributo.

In particolare, i fornitori di servizi intermediari definiti dal Regolamento, tenuti al versamento contributivo, sono:

- 1) MERE CONDUIT SERVICES (tra cui a titolo di esempio punti di scambio internet, punti di accesso wireless, reti private virtuali, voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, servizi DNS, registri di nomi di dominio);
- 2) CACHING SERVICES (tra cui a titolo di esempio reti di distribuzione di contenuti, proxy inversi, proxy di adattamento dei contenuti);
- 3) HOSTING SERVICES (tra cui a titolo di esempio servizi cloud computing, web hosting, social network/social media, piattaforme di condivisione video/VOD, piattaforme collaborative, marketplace/app store/e-commerce).



Nell'ambito della definizione dell'elenco delle società contribuenti, l'Autorità individuerà i soggetti tenuti alla contribuzione in coerenza con l'ambito di applicazione del Regolamento e considerando gli eventuali obblighi di contribuzione già presenti in altri settori di competenza, al fine di prevenire il rischio di doppia imposizione.

La norma prevede inoltre la fissazione, in prima applicazione (per l'anno 2024), dell'entità della contribuzione allo 0,135 per mille del fatturato risultante dal bilancio di esercizio 2022. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, nel limite massimo del 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione. L'aliquota contributiva dello 0,135 per mille del fatturato, per l'anno 2024, si fonda su una stima del valore di riferimento del mercato di competenza di circa 35 miliardi di euro (valore ovviamente, per quanto sopra detto, da verificare in sede di acquisizione delle dichiarazioni contributive), corrispondente a circa 4,8 milioni di euro, pari ai maggiori oneri previsti.

Per gli anni seguenti, ipotizzando una crescita dei ricavi del 5%, l'aliquota potrebbe variare secondo i valori riportati nella tabella di seguito rappresentata.

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.798.255	4.957.649	4.776.157	4.995.860	5.224.462	5.544.924	5.802.901	6.091.679	6.661.302	6.980.371
35.500.000.000	37.275.000.000	39.138.750.000	41.095.687.500	43.150.471.875	45.307.995.469	47.573.395.242	49.952.065.004	52.449.668.255	55.072.151.667
0,135	0,133	0,122	0,122	0,121	0,122	0,122	0,122	0,127	0,127

Il **comma 6** consente all'AGCOM, a decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, di avvalersi di personale, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 10 unità, sostenendo solo i costi relativi al trattamento accessorio, in quanto tale personale mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del predetto trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. Marotta".

15/09/2023



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Calvano	S	C	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6	0,1	0,6	0,6	0,6
1	8		Assunzione a tempo indeterminato di 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale del Comune di Calvano - effetti riflessi	E	TC						0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
1	10		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della l. 150/2014	S	C	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6
2	1		Predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Calvano e nei comuni limitrofi.	S	C		0,0				0,0	1,0			0,0	1,0	0,0	0,0
2	2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2 del D.L. 154/2008	S	K						-1,0	0,0			0,0	-1,0	0,0	0,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023	S	C	12,0					12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
10	1		Incremento del Fondo per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, di cui all'art. 21 c. 4-bis del D.L. 75/2023 - effetti riflessi	E	TC						5,8				5,8			
10	1		Riduzione del Fondo straordinario a sostegno della comunità diastatica, di cui all'art. 5, c. 1, del D.L. 61/2023	S	C	-9,8					-9,8	0,0	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0
10	1		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-2,2					-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0
10	2		Potenziamento organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud"	S	C	3,3	10,0				3,3	10,0	0,0	0,0	3,3	10,0	0,0	0,0
10	2		Potenziamento organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano "Agenda Sud" - effetti riflessi	E	TC						1,6	4,9	0,0	0,0	1,6	4,9	0,0	0,0
10	2		Riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla L. 440/1997	S	C	-3,3	-10,0				-3,3	-10,0	0,0	0,0	-3,3	-10,0	0,0	0,0
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018	S	C	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10	5		Incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 - effetti riflessi	E	TC						2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
10	6		Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE	S	C	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (in milioni di euro)																			
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	S	C						2,6	2,8	2,9	2,9	0,0	0,0	2,6	2,8	2,9
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - effetti riflessi	E	TC					0,0	1,3	1,3	1,4	1,4	0,0	0,0	1,3	1,3	1,4
15	5		Incremento pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - spese di funzionamento	S	C					0,0	1,4	1,4	1,0	1,0	0,0	0,0	1,4	1,4	1,0
15	5		Contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabili in Italia	E	EXT					0,0	4,0	4,1	3,9	3,9	0,0	0,0	4,0	4,1	3,9
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	8,6	8,5	8,5	10,4	10,4	13,3	8,6	8,5
			Spese	S		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,9	3,9	0,0	0,0	4,0	4,1	3,9
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	4,5	4,6	4,6	10,4	10,4	9,3	4,5	4,5



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023.

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato;

Considerate, a tal fine, le esigenze di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento dell'elusione scolastica soprattutto in specifiche aree del territorio nazionale, ed al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico stesso nonché prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale;

Considerata la necessità di assicurare l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in considerazione delle caratteristiche di maggiore pericolosità e lesività acquisite nei tempi recenti dalla criminalità minorile, di approntare una risposta sanzionatoria ed altresì dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari ed altresì prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, per lo sport e i giovani, dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAIVANO

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto comune. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare. Il predetto piano è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilità finanziarie dello stesso.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1, si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l’adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e

Salute, che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

5. Il Commissario prevede altresì criteri e modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari e Corpi civili dello Stato.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.

8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano)

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o più Università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle università interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ MINORILE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso

il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. »;

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

2) al comma 3, le parole: « nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva », sono sostituite dalle seguenti: « quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità »;

3) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro »;

c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale » sono inserite le seguenti: « oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, »;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: « convalidato dall'autorità giudiziaria » sono inserite le seguenti: « o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, »;

3) al comma 2, le parole: « non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non può avere una durata inferiore a un anno né superiore a tre anni »;

4) al comma 4, dopo le parole « il questore può prescrivere » sono aggiunte le seguenti: « , per la durata massima di due anni, »;

5) al comma 6, le parole: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro ».

2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un ter-

mine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento »;

b) all'articolo 76, comma 3, primo periodo, le parole: « l'arresto da uno a sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro », e il secondo periodo è soppresso.

Articolo 4.

(Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonché di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 4 della legge 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da sei mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

c) al quinto comma, le parole: « da sei a diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

2. All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

3. All'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni ».

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un

genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3-*bis* »;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-*bis*, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre al tribunale di cui al comma 6 l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-*ter*. Il giudice provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-*bis*, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.

6-*quater*. Contro il decreto di cui al comma 6-*ter* è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. »;

b) all'articolo 76, comma 2, le parole: « commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 4, 5 e 6-*bis* »;

2. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore età.

5. Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con

la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore età.

8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 è il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, comma 1, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, nonché per uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere *f*), *g*), *h*), *m*), del codice di procedura penale ovvero per uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 »;

b) all'articolo 19, comma 4, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « sei », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *e*), *e-bis*), *g*), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309. »;

2) al comma 3, le parole da: « ridotti della metà » a: « sedici » sono sostituite dalle seguenti: « ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici ».

Articolo 7.

(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; »;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero entro i dieci giorni successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

4. Nel caso in cui il minore non intenda accedere o interrompa ingiustificatamente il percorso di reinserimento e rieducazione, è esclusa l'applicazione degli articoli 28 e 29.

5. Al termine del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice, valutato l'esito positivo del programma rieducativo, sentite se del caso le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l'estinzione del reato. Nel caso di valutazione con esito negativo riguardo all'attività svolta dal minore durante il programma rieducativo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale con esclusione dell'applicazione degli articoli 28 e 29. ».

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:

a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte ivi indicate alle lettere a), b) e c).

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma n. 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato, solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo. ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA EDUCATIVA

Articolo 10.

(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – « Agenda Sud »)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti

di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

- a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- c) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
- d) promuovere il supporto socio-educativo.

4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC “Per la Scuola” 2014-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN “Scuola e competenze” 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità dei programmi delle politiche di coesione europee ».

5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro per le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di con-

corso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

(Potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni)

1. Al fine di assicurare il rispetto del *target* della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia », è autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di età 0-2 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del *target*. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico)

1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 570-ter (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*). – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

3. L'articolo 731 del codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 3-bis »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. »;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione

rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis »;

3) al comma 5, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3 e 3-bis ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI MINORI IN AMBITO DIGITALE

Articolo 13.

(Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:

a) controllo parentale: la possibilità di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;

b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito « dispositivi »: *smartphones, computers, tablets* e, ove compatibili, *consolles di videogames*, e altri possibili oggetti connessi come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di « *Internet delle cose* »;

c) applicazioni di controllo parentale, di seguito « applicazioni »: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.

2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilità di applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilità e sull'importanza di in-

stallare applicazioni. Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il servizio di attivazione delle applicazioni, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.

7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.

2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero per le imprese ed il *made in Italy* avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all'uso dell'applicazione del controllo parentale.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 15.

(Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali)

1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili *on line*, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme *on line* o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente,

nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.

4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. »;

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

« 32-*bis*. In caso di violazione degli obblighi previsti agli artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio

mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative ivi previste è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

5. La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro nel 2024, 4.125.590 euro nel 2025, 3.903.136 euro nel 2026, 4.081.636 euro nel 2027, 4.267.375 euro nel 2028, 4.527.751 euro nel 2029, 4.737.357 euro nel 2030, 4.971.989 euro nel 2031, 5.434.808 euro nel 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dal 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo è versato direttamente all'Autorità entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorità individua, con la collaborazione di ISTAT e Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Tale personale, non rientrante nella pianta organica dell'Autorità, è individuato a seguito di apposito interpellato, in cui sono specificati i profili professionali ri-

chiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorità provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

ROCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

€ 4,00